



Unione europea  
Fondo sociale europeo



## SCHEMA DI CONVENZIONE

per la gestione della sovvenzione globale ex art. 42 Reg. (CE) n. 1083/2006, finalizzata alla realizzazione di politiche preventive per l'emersione del lavoro sommerso, la promozione e l'animazione territoriale, il monitoraggio e il controllo della sovvenzione medesima - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Asse II "Occupabilità"

### TRA

La Regione Lazio, Dipartimento Sociale, Direzione regionale "Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili" rappresentata dal Direttore Dr.ssa Lea Battistoni, nata a Roma il 25/09/1944 e domiciliata per la carica presso la Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – Roma, C.F.80143490581, d'ora in poi denominata "Regione"

e

Ernst&Young Financial Business Advisors spa, con sede in Via Po 28/32 – Roma, P.I. ...., rappresentata da ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede sociale (di seguito anche denominata Ernst&Young spa), in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con le mandanti Studio Come srl e MBS srl;

(di seguito, congiuntamente, anche le Parti)

Visti:

- il regolamento C.E. n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento C.E. n. 1784/1999;
- il regolamento C.E. n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/06 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento C.E. n. 1260/1999 e, in particolare, l'art. 42;
- il regolamento C.E. n. 1828/2006 della Commissione dell'08/12/06 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento C.E. n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- il Programma Operativo del FSE Obiettivo 2, Competitività regionale e occupazione 2007/2013 della Regione Lazio approvato con Decisione della Commissione Europea n. 5769 del 21/11/2007;
- la determinazione D3215/2008 con la quale è stato stabilito:
  - di indire una gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l'individuazione dell'Organismo Intermedio attraverso cui gestire la sovvenzione globale ex art. 42 Reg. (CE) n. 1083/2006, finalizzata alla realizzazione di politiche

preventive per l'emersione del lavoro sommerso, la promozione e l'animazione territoriale, il monitoraggio e il controllo della sovvenzione medesima per un importo complessivo di € 1.080.000,00 (IVA inclusa);

- di approvare il disciplinare di gara, il capitolato e gli estratti da pubblicare per l'avvio della procedura;
- Considerato che con determinazione D4044/2009 è stata aggiudicata la gara di cui sopra, individuando nel raggruppamento temporaneo Ernst&Young spa – Studio Come srl – MBS srl l'Organismo Intermedio (di seguito O.I.) per la gestione della Sovvenzione Globale di cui in epigrafe;
- Preso atto che con rogito notarile in data ..... si è costituito il Raggruppamento temporaneo aggiudicatario e la funzione di Capogruppo, con mandato speciale di rappresentanza, è stata conferita ad Ernst&Young spa;
- Preso atto che in data 11.02.2010 è stato sottoscritto in forma pubblica, presso gli uffici della regione Lazio in Roma, il contratto per l'espletamento del servizio di gestione della suddetta sovvenzione globale, che costituisce atto presupposto del presente ed a cui integralmente si rinvia per quanto qui non espressamente convenuto;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **art.1 – Oggetto e durata**

La presente convenzione fissa le procedure per la gestione della Sovvenzione Globale in oggetto, affidata dalla Regione al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario con la finalità di **realizzare politiche preventive per l'emersione del lavoro sommerso, la promozione e l'animazione territoriale, il monitoraggio e il controllo della sovvenzione medesima**, attraverso l'attuazione di misure volte all'inserimento e/o reinserimento occupazionale dei lavoratori in condizione di svantaggio sul mercato del lavoro.

L'O.I. è incaricato di promuovere e concedere, attraverso procedure di evidenza pubblica:

- a. contributi all'assunzione, da erogarsi ai datori di lavoro privati che assumano lavoratori appartenenti alle tipologie individuate all'art. 4 del capitolato di gara;
- b. voucher formativi per percorsi di qualificazione e riqualificazione delle persone assunte dai datori di lavoro di cui alla lettera a);

Per quanto non espressamente qui richiamato si fa riferimento all'art. 5 del capitolato di gara, "Attività oggetto del servizio".

La presente convenzione resta in vigore dalla data della stipulazione per un periodo di 24 mesi.

#### **art. 2 – Ammontare della somma per la gestione della sovvenzione globale, spese ammissibili e modalità di trasferimento**

L'importo relativo alla gestione della sovvenzione globale è pari alla somma di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a valere sull'Asse II – Occupabilità - Obiettivo Specifico e) - categoria di spesa 66 e sarà assegnato secondo le modalità previste dal successivo art. 7 per l'attuazione di quanto indicato nella presente convenzione.

Le spese ammissibili nell'ambito della gestione della Sovvenzione Globale sono riconducibili a 2 categorie:

- spese direttamente connesse alle azioni nei confronti dei beneficiari finali;

- spese per garanzie fideiussorie richieste a corredo dei trasferimenti della somma costituente la "dote" della sovvenzione globale, compresi eventuali interessi passivi.

I trasferimenti all'O.I. delle risorse oggetto della sovvenzione globale avverranno a titolo di anticipazione e a fronte della presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari alle relative anticipazioni, secondo le modalità e i tempi di seguito descritti:

- un importo pari al 30% dell'ammontare complessivo delle risorse a seguito della registrazione del contratto;
- una seconda tranche pari al 30% dell'ammontare complessivo delle risorse ad avvenuta approvazione dei documenti di stato di avanzamento lavori, da cui risulti una spesa effettiva pari almeno al 90% di quanto già erogato ai sensi del precedente punto 1;
- una terza tranche di importo pari al 30% dell'ammontare complessivo delle risorse ad avvenuta approvazione dei documenti di stato di avanzamento lavori, da cui risulti:
  - o la spesa totale del primo anticipo, se non già speso integralmente;
  - o una spesa effettiva pari almeno al 90% di quanto già erogato ai sensi del precedente punto 2;
- l'ultima tranche del 10% a titolo di saldo finale ad avvenuta approvazione dei documenti di stato di avanzamento lavori, da cui risulti:
  - o la spesa totale del secondo anticipo, se non già speso integralmente;
  - o una spesa effettiva pari almeno al 90% di quanto già erogato ai sensi del precedente punto 3;

Le fideiussioni stipulate a copertura delle relative anticipazioni saranno svincolate:

- nelle ipotesi degli anticipi al 30%, a seguito dell'esito positivo di controllo sugli stati avanzamenti lavori;
- nel caso del saldo finale del 10%, a seguito dell'esito positivo del controllo relativo alla spesa totale delle risorse della SG trasferite come anticipi.

Sulla base dell'art 3 comma 1 e 4 del DPR 196 del 2008 recante disposizioni attuative dei regolamenti (CE) 1081, 1083, 1828, i costi della garanzia fideiussoria richiesta a corredo dei trasferimenti della somma costituente la "dote" della sovvenzione globale, compresi eventuali interessi passivi, sono inclusi nella somma trasferita.

Nel caso in cui il passaggio all'O.I. delle somme da gestire non rispettasse puntualmente i tempi di trasferimento delle medesime, le parti concordano fin d'ora che nulla potrà essere imputato all'O.I. nel caso di mancato raggiungimento dei sopraelencati obiettivi a causa di ritardati trasferimenti.

Nell'ipotesi di ritardo accertato nell'erogazione effettiva superiore a 30 giorni, le parti si obbligano ad incontrarsi per riprogrammare le attività secondo la nuova tempistica.

### **art. 3 – Modifiche del Progetto Esecutivo/Piano di Azione**

Qualunque modifica del Progetto Esecutivo dovrà essere concordata tra le parti mediante accordo scritto e formalmente approvata dalla Regione Lazio.

### **art. 4 – Sorveglianza, valutazione, rendicontazione e controllo**

Sia durante sia dopo la loro applicazione, le azioni oggetto della Sovvenzione Globale, attuate in esecuzione della presente convenzione, sono soggette ad una procedura di monitoraggio fisico e finanziario, sorveglianza e valutazione in conformità a quanto previsto nel P.O.R Fondo Sociale Europeo 2007/2013

L'O.I. mette a disposizione della Regione tutti i dati necessari per la sorveglianza e la valutazione. Tali dati saranno forniti anche al Comitato di Sorveglianza del P.O.R per l'espletamento delle sue funzioni.

L'Organismo Intermedio s'impegna inoltre a mettere a punto un proprio sistema di monitoraggio quali/quantitativo atto a valutare l'andamento della Sovvenzione Globale nel suo complesso.

L'Organismo Intermedio è invitato permanentemente alle riunioni del Comitato di Sorveglianza.

Per tutto ciò che non è qui espressamente richiamato e ribadito si fa riferimento alla disciplina dei controlli, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione prevista in via generale per il Fondo Sociale Europeo sia a livello comunitario che nazionale e regionale, nonché da quanto disposto nello specifico dal capitolato di gara.

#### **art. 5 – Modalità di pagamento dei servizi previsti all'interno del capitolato speciale d'oneri per l'individuazione dell'Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale**

Come previsto dal contratto stipulato in data 11/02/2010, il corrispettivo per i servizi previsti dal capitolato speciale d'oneri per l'individuazione dell'Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale, nonché la realizzazione di ulteriori attività di promozione ed animazione territoriale, di monitoraggio e controllo, verrà erogato dietro presentazione di fatture redatte nei modi di legge attraverso le seguenti modalità:

- anticipo del 10% dell'importo contrattuale alla presentazione della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa pari al 10% dell'importo contrattuale come cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. 163/06, per la durata di esecuzione del servizio;
- pagamenti intermedi fino all'80% dell'importo contrattuale previsto per ciascuna linea di attività, ripartito in rate trimestrali posticipate, così calcolate:
  - 50% dell'importo di cui sopra suddiviso in rate trimestrali costanti;
  - 50% dell'importo di cui sopra suddiviso in rate trimestrali variabili, il cui valore è dato dal rapporto tra le risorse erogate nel trimestre e l'importo totale della SG.
- il restante 10% dell'importo contrattuale a saldo, al completamento di tutte le linee di attività sulla base di una relazione finale che riassume le attività svolte e dia conto dei risultati conseguiti. La liquidazione a saldo avverrà ad avvenuti controlli sulle spese effettuate, da parte di Regione Lazio o da soggetto abilitato da essa designato.

I pagamenti intermedi ed il saldo avverranno previa presentazione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle attività articolato per ciascuna linea di attività, sottoscritte dal legale rappresentante, che dovranno contenere:

- una descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato;
- una copia dei documenti prodotti;
- una tabella contenente l'indicazione della percentuale di avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto indicato nella stessa offerta economica;
- per il saldo, relazione finale sui risultati finanziari e fisici della SG.

L'emissione degli ordinativi di pagamento avrà luogo entro 90 (novanta) giorni dalla fine del mese in cui sono state ricevute, in ragione delle disponibilità finanziarie.

In merito a quanto sopra disposto, si specifica che il riferimento quivi presente alle risorse "erogate", per la parte variabile dei pagamenti intermedi, deve essere correttamente inteso come risorse "impegnate", in modo tale che eventuali ritardi nella liquidazione effettiva da parte della Regione Lazio non inficino il regolare perseguimento degli obiettivi da parte dell'O.I.

#### **art. 6 – Modalità operative di gestione della Convenzione**

La Regione Lazio si riserva diritto di verificare, in qualsiasi momento, tutti i conti relativi all'esecuzione delle convenzioni ed all'ammissibilità delle spese.

L'O.I.:

- designa le persone necessarie al corretto espletamento delle mansioni di competenza, per l'esecuzione della presente convenzione;

- predisporre e mettere a disposizione tutti i documenti che consentono di verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
- è unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio causato a terzi (compreso il proprio personale) in ragione dell'esecuzione della convenzione;
- è unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio subito nel contesto dell'esecuzione e gestione della convenzione.

**art. 7 – Oneri fiscali**

Tutte le spese attinenti la presente convenzione sono a carico dell'O.I.

**art. 8 – Controversie**

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come foro esclusivamente competente quello di Roma.

Roma, lì.....

Per la Regione Lazio

.....

Per la Ernst&Young F.B.A. spa

.....